

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2017/574

del 21/03/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 256

del 24/03/2017

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RECEPIMENTO MEDIANTE ISTITUTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, D. LGS. 165/2001 E SS.MM.II., DI DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROFILO DI "FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO" (CAT. D), IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONE G.C. 15.12.2016 N. 252 DI INTEGRAZIONE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 31/03/2016 N. 78.

OGGETTO: RECEPIMENTO MEDIANTE ISTITUTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, D. LGS. 165/2001 E SS.MM.II., DI DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROFILO DI "FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO" (CAT. D), IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONE G.C. 15.12.2016 N. 252 DI INTEGRAZIONE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 31/03/2016 N. 78.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- ☐ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018, il DUP e i relativi allegati;
- ☐ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26.04.2016, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2015 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- ☐ che con Deliberazione Giunta Comunale 14.06.2016 n. 121 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- ☐ che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- ☐ che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- ☐ che è stato differito al 31.03.2017 (con D.L. 244/2016) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e che, pertanto, vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- ☐ che con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, è stato approvato il *"Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016, successivamente integrato con Deliberazioni G.C. 25/08/2016 n. 147 e G.C. 15/12/2016 n. 252;

Richiamata la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 di I.D., ed in particolare quanto previsto al punto 2 *"EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE"* - CONDIZIONI SOGGETTIVE, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché e le condizioni oggettive / e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni nel triennio, ed in particolare si specificava quanto segue:

"... omissis...."

Si evidenzia pertanto una situazione di pieno rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale e limiti assuntivi e si valuta pertanto che:

- ☐ *allo stato attuale tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, nonché gli elaborati contabili / finanziari in corso di predisposizione ed utili alla approvazione dei prossimi Bilanci di previsione 2016-2018, Rendiconto 2015, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;*
- ☐ *conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2016 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente."*

Considerato inoltre che, successivamente all'approvazione del Piano Occupazionale sono stati approvati, come più sopra indicato, sia il Rendiconto della Gestione 2015, che il Bilancio previsionale 2016-2018, dai quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale, delle

disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni ed in particolare:

- **Contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013**, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG); Il Comune di Reggio Emilia presenta un ampio contenimento della spesa finale 2014 e 2015 di personale entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dal Collegio dei Revisori (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2014 Euro 45.986.449,86 – Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24 – 2,87% rispetto alla media del triennio di riferimento - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);
- **Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all'art. 1 comma 557 lettera a)** della legge n. 296/2006 e smi, rispetto alla medesima incidenza media del triennio 2011-2013 quale parametro temporale fisso (cfr. da ultimo Deliberazione Corte Conti Sezione Autonomie N. 16/SEZAUT/2016/QMIG che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le); Il Comune di Reggio Emilia presenta una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente in netta riduzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 che era pari al 40,01% al netto delle partecipate; e sulla base del rendiconto 2015 tale incidenza è in riduzione, pari al 36,63% - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015); Parametro poi abrogato;
- **Rispetto del patto di stabilità interno sino all'anno 2015 e precedenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008** convertito in legge 133/2008, come confermato dall'art. 1 comma 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ivi compresi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità 2015; Il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno sino al 2014 come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati, ed ha già trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016;
- **Rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 707 a 734 e 762 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015**, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio);

e che in presenza delle suddette condizioni si disponeva delle seguenti facoltà:

- Programmazione ed effettuazione di “nuove assunzioni” non dirigenziali, a tempo indeterminato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite del 25% stabilito dall'art. 1 comma 228 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 (limite di assunzione di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, ferme restando le % di spesa stabilite dall'art. 3 comma 5 del DL 90/2014 unicamente per le finalità di definizione dei processi di mobilità e di riassorbimento del personale esuberante di Area vasta (fino all'80% per l'anno 2016) ed oltre ai resti non spesi del triennio precedente - 60% residuo derivante dalle cessazioni 2014, **ed oltre alle procedure di mobilità volontaria tra Enti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (il tutto subordinatamente al ripristino delle facoltà assunzionali, tenuto conto dei vincoli assuntivi relativi al “blocco” Province)**);
- Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tal titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse;

Preso atto che pertanto, nella Deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, di approvazione del “*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017*”, si autorizzavano tra l'altro - in vigenza del “blocco province” sul reclutamento a tempo indeterminato e stante l'impellente complessivo fabbisogno di personale - assunzioni a tempo determinato e comandi funzionali di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, anche nelle more del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'attesa di poter nuovamente reclutare con le consuete modalità (Concorsi Pubblici, scorrimenti di graduatorie, mobilità volontaria tra Enti, ecc.);

Visto inoltre il successivo Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”*, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016, che tra l'altro:

- all'art. 16 *“Disposizioni in materia di personale”* modifica l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, abrogando la lettera a), con la conseguenza che, a far tempo dal 25/6/2016, il vincolo inerente la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto alla incidenza media del triennio 2011-2013 è stato eliminato;
- all'art. 16 comma 1-quater esclude nuovamente dal calcolo e dalle limitazioni di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 – 1 ° comma del TUEL 267/2000;
- all'art. 17 *“Personale insegnante ed educativo”*, aggiunge i commi 228 bis, ter, quater e quinquies, all'articolo 1 co. 228 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, prevedendo la possibilità di effettuare un piano straordinario di assunzioni per le scuole dell'infanzia e gli asili nido, con un budget aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti Locali, come da ultimo definite per il triennio 2016-2018 dai commi 228 e 229 della stessa legge di stabilità (cfr. anche in tal senso la Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni 05 agosto 2016, IFEL ANCI);

Richiamata la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 23 dicembre 2015, art. 1 comma 234 che testualmente recitava: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilita.gov”, a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015... omissis...”*;

Ricordato che il “blocco” assunzionale di cui all'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) soprarichiamato, riguardava unicamente il biennio 2015-2016;

Vista la successiva **Nota DFP 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18/07/2016** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicata anche sul Portale “Mobilita.gov” sito informatico della Funzione Pubblica, **con la quale sono state complessivamente ripristinate per tutti i profili professionali, le ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti Locali della Regione Emilia Romagna**, per complessiva assenza o esiguità del numero di personale da ricollocare degli Enti di area vasta della Regione;

Considerato che **si è reso pertanto nuovamente possibile procedere da tale data a reclutare**, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), con le ordinarie facoltà assunzionali nel rispetto del regime vincolistico vigente, **anche mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti e si possono ora anche nuovamente effettuare procedure di mobilità volontaria tra Enti** ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.vo 165/2001 e smi, **previa autorizzazione nell'ambito di Piano occupazionale per l'anno 2017** (annualità che comunque era già oltre e pertanto “libera” dal biennio 2015-2016, bloccato dalla emergenza Province);

Richiamata a tal proposito la succitata Deliberazione G.C. N. 252 del 15.12.2016 di integrazione al *“Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017”* e preso atto che al punto 6. del dispositivo della suddetta deliberazione si dichiarava quanto segue: *“di dichiarare, a valere per l'anno 2017, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2017 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”*;

Vista anche la nuova Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità per l'anno 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, che di fatto non apporta alcuna sostanziale modifica alle disposizioni vigenti in materia assuntiva per gli Enti Locali soggetti a regime di limitazione delle assunzioni;

Valutato e verificato pertanto nuovamente allo stato attuale, che tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di assunzioni e di spesa di personale, anche alla luce delle ultime citate disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale e che pertanto si può procedere anche per **l'anno 2017 a reclutare personale** a tempo indeterminato e determinato con le ordinarie facoltà assunzionali (anche mediante mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.), nel rispetto del regime vincolistico vigente, delle vigenti normative in materia e della programmazione approvata coi Piani occupazionali;

Preso atto e considerato a tal fine:

- che nella succitata Deliberazione G.C. N. 252 del 15.12.2016 di integrazione al *“Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017”* - nella quale si richiamava la Deliberazione n. 78 del 31/03/2016 e tutta la principale vigente normativa valida ai fini assuntivi ivi indicata ed ivi compresi, in tema di mobilità tra Enti, l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e l'art. 1 comma 47 della Legge 30.12.2004 n. 311 - **si disponeva e si autorizzava in particolare, al punto 1) del dispositivo**, quanto riportato in sintesi:

*“1. di integrare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, il “Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017”, adottato con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, e successivamente integrato con Deliberazione G.C. 25/08/2016 N. 147, così come previsto al punto 10) del dispositivo della suddetta deliberazione, **con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato con le modalità e così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:***

Capoversi delle premesse:

...omissis...

“2.) AUTORIZZAZIONE AL RECLUTAMENTO CON MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SS.MM.II. CON APPLICAZIONE COMMA 2 BIS.”

- che al citato capoverso **2 delle premesse** si specificava e si prevedeva, tra l'altro, quanto segue:

*“Si ritiene opportuno procedere ora, dopo l'avvenuto ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, ad attivare anche le procedure di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., a ripiano di situazioni ormai consolidate di fabbisogno di personale di diversi servizi dell'Amministrazione, alcune delle quali già anticipate sul Piano Occupazionale 2016-2018, **autorizzando in particolare, fin da ora, e comunque dal primo momento utile anche nel corso del biennio 2017/2018, il reclutamento delle seguenti figure professionali per i Servizi sottoelencati, da reperire con procedure di mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 D.Lgs.vo 165/2001, con applicazione del comma 2 bis,** e specificando che tale elenco potrà essere ulteriormente ampliato nell'ambito del prossimo Piano Occupazionale per gli anni 2017-2019:*

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	ORE	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE
	Omissis.....			
1	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	D	36	SERVIZIO FINANZIARIO
	Omissis....			

Tenuto conto, a tal proposito, di quanto disposto:

- dall'articolo 30 comma 2 bis recitante testualmente *“... Le amministrazioni ... omissis... devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, **provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo**, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti*

vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;.....”;

- *dal “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Reggio Emilia, art. 44 Sezione B – L’Accesso, che tra l’altro recita: “...Si prescinde dalla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui si voglia attivare mobilità “per compensazione” con altro Ente, ovvero interscambio di 2 dipendenti in possesso dei medesimi requisiti giuridici. **Inoltre, nel caso in cui all’interno dell’Ente siano presenti dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla medesima categoria rispetto ai posti che si intendono coprire, che facciano domanda di trasferimento definitivo presso il Comune di Reggio Emilia, essi devono essere immessi in ruolo in via prioritaria rispetto ad altri candidati. Pertanto si provvede alla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui il numero dei posti da ricoprire sia superiore rispetto al numero dei dipendenti con diritto di priorità sopraindicati, ed unicamente per i posti residuati.**;*

si autorizza il reclutamento delle suddette figure professionali, con procedura di mobilità art. 30 Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi, a ripiano dei relativi posti già vacanti o che si renderanno tali - anche a seguito di adeguamento e rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di Reggio Emilia al 01/01/2017, come risulta in Allegato A) al presente provvedimento, e di cui si dirà meglio in apposito successivo capoverso - mediante immissione prioritaria dei dipendenti di pari categoria che si trovino già in posizione di comando funzionale presso il Comune di R.E. presso i Servizi ivi indicati, che facciano richiesta di trasferimento definitivo presso l’Ente e previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza, e provvedendo invero all’indizione di specifici Bandi di Mobilità unicamente qualora non siano presenti dipendenti in tali suddette condizioni.

Si specifica che, come da giurisprudenza consolidata, le assunzioni per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., se effettuate tra Enti sottoposti a discipline limitative nelle assunzioni anche differenziate, sono considerate “neutre” per la P.A., e pertanto non incidono e non vanno imputate nella quota di budget destinato a “nuove assunzioni” (cfr. Corte Conti Lombardia n. 80/2011/PAR; Emilia Romagna n. 3/2012/PAR; Corte Conti Toscana Del. n. 244/2015/PAR); invero se le procedure di mobilità fossero da attuare con riferimento a dipendenti provenienti da Enti non sottoposti a discipline limitative delle assunzioni e della spesa di personale (attualmente in posizione di “comando”), esse verranno rinviate al nuovo Piano Occupazionale 2017-2019, dopo il ricalcolo dell’effettivo budget a disposizione per “nuove assunzioni” nel 2017” ;

Considerato che occorre ora pertanto procedere - in attuazione di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione G.C. di integrazione al Piano Occupazionale n. 252 del 15/12/2016 - a reclutare, tra le altre, la figura professionale a ripiano del posto vacante di “Funzionario Economico Finanziario” Cat. D, presso il SERVIZIO FINANZIARIO, con procedura di mobilità ex art. 30 Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., e con eventuale prioritaria immissione di dipendenti di pari categoria che si trovino già in posizione di comando funzionale presso il Comune di R.E. presso il Servizio ivi indicato, che facciano richiesta di trasferimento definitivo presso l’Ente e previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza;

Valutato a tal proposito :

- che presso il Servizio Finanziario presta attualmente servizio dal 12/09/2016 e sino al 31/03/2017 salvo proroga, in posizione di “comando funzionale” - attivato in attuazione di “*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017*”, a seguito di specifici accordi tra il Comune di Reggio Emilia ed il Comune di Montechiarugolo (PR), ed ai sensi di quanto disposto dagli artt. 30, comma 2 sexies e 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - un’unica figura professionale di pari categoria giuridica D, rispetto al posto che si è messo in copertura, ed in particolare la **Dott.ssa Roma Antonella**, nata a Siracusa il 15.06.1968, dipendente di altra Pubblica Amministrazione di medesimo comparto EE.LL. (Comune di Montechiarugolo - PR) ed inquadrata in Categoria Giuridica D1 ed Economica D2;
- che il rapporto orario del comando funzionale della Dott.ssa Roma Antonella presso il Comune di Reggio Emilia è stato disposto a tempo parziale, come indicato nella Determina Dirigenziale RUD 791 del 30.08.2016 di attivazione del comando stesso;
- che la Dott.ssa Roma Antonella ha richiesto - con propria comunicazione in atti di questo Comune al P.G. n. 11265 del 27.01.2017, che si allega al presente provvedimento - di essere trasferita in via definitiva nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia con priorità rispetto ad altri dipendenti,

trovandosi in posizione di comando funzionale ed avvalendosi del contenuto dell'art. 30 comma 2 bis del succitato Decreto legislativo;

- che il Comune di Montechiarugolo (PR) è Pubblica Amministrazione di medesimo comparto Enti Locali, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni;

Richiamato nuovamente quanto disposto:

- dall'articolo 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. recitante testualmente “... *Le amministrazioni ... omissis... devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;.....*”;
- dall'art. 44, Sezione B – L'Accesso del “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Reggio Emilia, che tra l'altro recita: “ *...Si prescinde dalla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui si voglia attivare mobilità “per compensazione” con altro Ente, ovvero interscambio di 2 dipendenti in possesso dei medesimi requisiti giuridici. Inoltre, nel caso in cui all'interno dell'Ente siano presenti dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla medesima categoria rispetto ai posti che si intendono coprire, che facciano domanda di trasferimento definitivo presso il Comune di Reggio Emilia, essi devono essere immessi in ruolo in via prioritaria rispetto ad altri candidati. Pertanto si provvede alla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui il numero dei posti da ricoprire sia superiore rispetto al numero dei dipendenti con diritto di priorità sopraindicati, ed unicamente per i posti residui.*”;
- dall'art. 1 comma 47 della legge 30.12.2004 n. 311 (in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità sono comunque sempre consentiti tra amministrazioni soggette al regime di limitazione e per gli enti locali previa rispetto del patto di stabilità);

Valutato che pertanto ricorrono, nel caso della Dott.ssa Roma Antonella, tutte le condizioni previste dalla norma e dal Regolamento – art. 30 comma 2 bis - Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e art. 44 Sezione B del “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” - nonché dal Piano Occupazionale 2016-2018 di questo Comune - Deliberazione integrativa G.C. N. 252 del 15.12.2016 - per la sua immissione diretta nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia mediante procedura di mobilità volontaria tra Enti, in via prioritaria rispetto ad altri pubblici dipendenti e pertanto senza necessità di pubblicazione di Bando di Mobilità, trattandosi di unica figura dipendente pubblica di pari categoria rispetto al posto messo in copertura presso il Servizio Finanziario, che si trova in posizione di comando funzionale presso il medesimo servizio, che ha fatto istanza di trasferimento definitivo presso il Comune di Reggio Emilia e che può pertanto avvalersi del disposto di cui al più volte citato art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., previa acquisizione di parere positivo (nulla – osta alla mobilità) dell'Ente di appartenenza;

Considerato, a tal fine, che:

- con comunicazione del Comune di Reggio Emilia, inviata tramite P.EC. e protocollata al N. 12523 di P.G. del 08.02.2017, veniva richiesto al Comune di Montechiarugolo (PR) il rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità presso questo Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., al termine dell'attuale periodo di comando funzionale, ed in particolare **a decorrere dal 01.04.2017**, della Dott.ssa **ROMA ANTONELLA**, nata a Sicuracusa il 15.06.1968, dipendente a tempo indeterminato della predetta Amministrazione Comunale ed inquadrata in profilo di Istruttore Direttivo di categoria giuridica D1 ed economica D2;
- con successiva comunicazione, acquisita agli atti di questo Comune al n. di P.G. 24981 del 13/03/2017, il Comune di Montechiarugolo (PR), in persona della Dott.ssa Maria Carlotta Pecorari, autorizzava il trasferimento tramite mobilità volontaria esterna presso il Comune di Reggio Emilia, ex art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 della loro dipendente, Dott.ssa Roma Antonella con decorrenza 01.04.2017 chiedendo, contestualmente, che nel corso del mese di aprile fosse consentito alla dipendente, in caso di necessità ed al fine di portare a termine gli adempimenti già in corso, di prestare attività lavorativa presso il Comune di Montechiarugolo (PR) per alcune giornate in posizione di comando funzionale.

Ricordato inoltre a tal proposito che, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 1 comma 47 della legge 30.12.2004 n. 311 le assunzioni per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., sono comunque sempre consentite anche in vigenza di disposizioni che stabiliscono vincoli alle assunzioni e che le stesse, come da giurisprudenza consolidata, se effettuate tra Enti sottoposti a discipline limitative nelle assunzioni anche differenziate, sono considerate "neutre" per la P.A., e pertanto non incidono e non vanno imputate nella quota di budget destinato a "nuove assunzioni" (cfr. Corte Conti Sezione Autonomie Deliberazione n. 21/SEZAUT/2009/QMIG; Corte Conti Sez. Riunite n. 59/CONTR/10; Corte Conti Lombardia n. 80/2011/PAR; Emilia Romagna n. 3/2012/PAR; Corte Conti Toscana Del. n. 244/2015/PAR;);

Preso atto altresì che la spesa necessaria a tale recepimento in mobilità volontaria tra Enti:

- ☐ è già stata autorizzata da ultimo dalla citata Deliberazione G.C. 15.12.2016, n. 252;
- ☐ trova integrale copertura nel Bilancio Pluriennale 2016-2018 nei competenti capitoli di spesa relativi al personale, anche con riferimento alle numerose cessazioni dal servizio intervenute e verrà prevista anche nel nuovo Bilancio previsionale 2017-2019 attualmente in fase di predisposizione;
- ☐ è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- ☐ non incide e non viene imputata sul totale Budget di spesa virtuale in ragione annua già disponibile per il 2017, derivante dai resti del 2016 di 25% (sulle cessazioni 2015), nonché dal 25% delle cessazioni 2016, trattandosi di mobilità tra Enti sottoposti entrambi a vincoli assunzionali ed in regola con le prescrizioni previste dal Patto di Stabilità;

Ritenuto pertanto doversi ora provvedere, per tutte le suesposte motivazioni, in esecuzione di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione G.C. n. 252 del 15/12/2016 di integrazione al Piano Occupazionale 2016-2018, al recepimento e all'inquadramento nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia della Dott.ssa Roma Antonella, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montechiarugolo – PR - inquadrata in categoria giuridica D1 ed economica D2, mediante cessione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato ed applicazione dell'istituto della mobilità volontaria tra Enti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165 /2001 e ss.mm.ii, a decorrere dal 01.04.2017, con assegnazione al Servizio Finanziario;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- ☐ il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- ☐ il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- ☐ la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- ☐ l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- ☐ l'art. 14 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ☐ l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- ☐ i vigenti C.C.N.L.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di recepire in servizio a tempo indeterminato e pieno nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia, per tutte le motivazioni esposte in narrativa – in attuazione di quanto disposto da Deliberazione G.C. n. 252 del 15.12.2016 di integrazione al Piano Occupazionale 2016-2018 adottato con deliberazione G.C. n. 78 del 31.03.2016 - tramite cessione del contratto di lavoro a seguito di mobilità volontaria tra Enti di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e con applicazione del comma 2 bis, ricorrendone tutte le condizioni, a decorrere dal **01 Aprile 2017**, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, con profilo di "FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO" (Categoria D) – la

sottogeneralizzata dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montechiarugolo (PR), inquadrata in categoria giuridica D1 ed economica D2:

Dott.ssa ROMA ANTONELLA nata a Siracusa il 15.06.1968 – C.F. RMONNL68H55I754Q

con assegnazione al “Servizio Finanziario”, presso cui attualmente presta attività in posizione di comando funzionale (unica dipendente ivi assegnata);

2. di stabilire:

- ☐ che tale recepimento in mobilità a tempo indeterminato e pieno, mediante acquisizione del contratto di lavoro dal Comune di Montechiarugolo (PR), si intende fatto ed accettato sotto l'osservanza delle condizioni tutte, diritti e doveri, previsti dal vigente “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia”;
- ☐ che la Dott.ssa Roma Antonella verrà inquadrata nella categoria giuridica D1 ed economica D2 con attribuzione del seguente trattamento economico:

Stipendio base	€ 1.763,89
Indennità di Comparto	€ 51,90
Progressione Economica Orizzontale	€ 86,43
Indennità di Vacanza Contrattuale	€ 13,88

3. di prendere atto che a seguito del recepimento in mobilità ex art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001 a tempo indeterminato di che trattasi si verificherà la seguente maggior spesa di **€ 22.145,33** al capitolo che nel PEG 2017 sarà iscritto in sede corrispondente al cap. 5000 del Bilancio per l'esercizio 2016 “Personale Servizio Finanziario” – Centro di Costo - 0117 - e precisamente:

- ☐ art. 1 € 17.383,89 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
- ☐ codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- ☐ codice funzionale missione / programma: 01.03
- ☐ codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- ☐ codice COFOG: 01.1.2
- ☐ codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- ☐ codice SIOPE: 1111

- ☐ art. 2 € 4.260,79 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
- ☐ codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- ☐ codice funzionale missione / programma: 01.03
- ☐ codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- ☐ codice COFOG: 01.1.2
- ☐ codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- ☐ codice SIOPE: 1111

- ☐ art. 2 € 500,65 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS)
- ☐ codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- ☐ codice funzionale missione / programma: 01.03
- ☐ codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- ☐ codice COFOG: 01.1.2
- ☐ codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- ☐ codice SIOPE: 1111

4. di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2017, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

5. di dare atto che che la spesa necessaria a tale recepimento in mobilità volontaria tra Enti:

- ☐ è già stata autorizzata da ultimo dalle citata Deliberazione G.C. 15.12.2016, n. 252;
- ☐ trova integrale copertura nel Bilancio Pluriennale 2016-2018 nei competenti capitoli di spesa relativi al personale, anche con riferimento alle numerose cessazioni dal servizio intervenute e verrà prevista anche nel nuovo Bilancio previsionale 2017-2019 attualmente in fase di predisposizione;

- ☐ è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- ☐ non incide e non viene imputata sul totale Budget di spesa virtuale in ragione annua già disponibile per il 2017, derivante dai resti del 2016 di 25% (sulle cessazioni 2015), nonché dal 25% delle cessazioni 2016, trattandosi di mobilità tra Enti sottoposti entrambi a vincoli assunzionali ed in regola con le prescrizioni previste dal Patto di Stabilità.

Si attesa che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del più volte citato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Giubbani Battistina)